



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Scuola di
Giurisprudenza

CONVENZIONE EX ART. 40 LEGGE 247/2012

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, con sede in Firenze, Viale Guidoni, 61, C.F. 80012190486, in persona del Presidente Avv. Sergio Paparo (di seguito per brevità anche “*Ordine*”)

ORDINE AVVOCATI PRATO, con sede in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, 59, C.F. 84032320487, in persona del Presidente Avv. Lamberto Galletti (di seguito per brevità anche “*Ordine*”)

ORDINE AVVOCATI PISTOIA, con sede in Pistoia, Piazza del Duomo, 6, C.F. 80012880474, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Alibrandi (di seguito per brevità anche “*Ordine*”)

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede legale in Firenze- Piazza San Marco, 4, C.F.01279680480 in persona del Rettore Prof. Luigi Dei (di seguito per brevità anche “*Università*”)

E

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE in persona del Direttore Prof.ssa Patrizia Giunti (di seguito per brevità anche “*Dipartimento*”)

E

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE in persona del Presidente Prof. Paolo Cappellini (di seguito per brevità anche “*Scuola*”)

PER

l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza – Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

- l'art. 41 della medesima legge, che al comma 6, lett. d), prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- la Convenzione stipulata in data 24.2.2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina, ai sensi dell'art. 41 comma 6 medesima legge e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016, n.70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.

2. Eventuali ulteriori convenzioni tra le parti anche ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Convenzione quadro, attuative della presente, potranno prevedere forme di collaborazione e coordinamento anche con associazioni forensi e con terzi.

3. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, per "regolamento" il DM 17.3.2016 n. 70.

Art. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:

a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;

b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni;

c) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14).

2) L'Ufficio di Presidenza della Scuola di Giurisprudenza rilascia allo studente l'attestato del possesso dei requisiti di cui al comma 1 con l'indicazione del tutor accademico designato tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime.

3) L'attestato di cui al comma precedente è presentato dallo studente al Consiglio dell'Ordine al quale questi richiede l'iscrizione nell'apposito registro.

Art. 3 – Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli avvocati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato, indicando i settori di competenza professionale.

Art. 4 – Domanda di anticipazione del tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'avvocato nel cui studio sarà svolto il periodo di tirocinio ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 2 della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), f), g) ed h) della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'attestato di cui all'art. 2 comma 3 della presente convenzione;

d) da specifico progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine competente, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Presidente della Scuola o dal Direttore del Dipartimento.

2. Il Consiglio dell'Ordine, esamina la domanda e verificata la sussistenza di tutti i requisiti delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 5 – Svolgimento del semestre anticipato

1. Il semestre anticipato del tirocinio è svolto con l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore settimanali e con la partecipazione ad almeno 12 udienze, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti da specifico progetto formativo e con modalità che consentano la proficua prosecuzione del corso di studi.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge 247/2012.
3. Ai fini di cui al comma che precede, i Consigli dell'Ordine cureranno la predisposizione di percorsi formativi gratuiti, a contenuto professionalizzante, per almeno 50 ore, avvalendosi anche del corpo docente dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge. La Scuola di Giurisprudenza attribuirà alla frequenza di tali corsi, previa verifica finale, crediti formativi universitari (CFU) liberi.
4. Il Tutor accademico ed il Consiglio dell'Ordine, tramite suo delegato, vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio.
5. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio ne cura l'effettivo carattere formativo, privilegiando il coinvolgimento del praticante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Nei casi in cui lo studente tirocinante non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni successivi, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11 della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare degli organi disciplinari forensi.

Art. 6 – Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, con l'elenco delle udienze alle quali ha partecipato e indicazione dell'attività ivi svolta, che dovrà essere vidimata dall'avvocato e, per quanto di competenza, dal tutor accademico e depositata presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.


Art. 7 - Durata e rinnovo

La presente convenzione decorre dal 1 marzo 2018, ha una durata di quattro anni e sarà rinnovabile.


Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 23.02.2018

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Il Presidente (Avv. Sergio Paparo)




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Il Rettore (Prof. Luigi Dei)




ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO

Il Presidente (Avv. Lamberto Galletti)




DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (Prof.
Patrizia Giunti)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

Il Presidente (Avv. Giuseppe Alibrandi)



SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (Prof.
Paolo Cappellini)

